



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.04.2015

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Ambiti e settori di intervento e fattispecie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 6 – Concessione di contributi e benefici economici

Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi e/o benefici economici

Art. 8 Contributi in conto capitale

Art. 9 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 10 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 11 – Rendicontazione

Art. 12 – Controlli

Art. 13 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 14 – Albo dei beneficiari

Art. 15 – Norme finali

ART. 1 -OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 -FINALITA'

1. Il Comune di Quarto D'Altino, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e/o benefici economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 -DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) beneficio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa o del progetto;
 - b) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 – AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO E FATTISPECIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui al presente Regolamento, iscrive nel bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, idonei stanziamenti per concorrere con la concessione di sovvenzioni o contributi a sostenere la realizzazione di:

- attività culturali, turistiche e scientifiche ;
- attività educative e scolastiche;
- sviluppo economico e turistico promozionale;
- attività umanitarie, di impegno civile e di tutela e promozione dei diritti umani;

- attività ludiche, ricreative e sportive;
- attività finalizzate alla tutela dei valori ambientali ed ecologici;
e comunque per tutte quelle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione socio-economica-culturale della comunità di Quarto d'Altino.

I contributi possono essere concessi per programmi di iniziative annuali o per singola iniziativa come meglio specificato al successivo art. 6 comma 1.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;

b) contributi e/o benefici economici concessi ad Associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;

c) contributi, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o da Regolamenti;

d) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

ART. 5 -SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi e/o benefici economici:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale dell'Associazionismo, le organizzazioni, gli Enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritte all'Albo Comunale dell'Associazionismo;

c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto;

d) ad organizzazioni non aventi sede nel Comune di Quarto d'Altino a condizione che esse abbiano carattere sovra comunale e che l'attività dalle stesse svolte vadano ad interessare la comunità di Quarto d'Altino.

2. Non possono beneficiare di contributi e/o benefici economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge in questo Ente funzioni di dirigente o di posizione organizzativa.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi .

ART. 6 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

1. I contributi e i benefici economici possono avere carattere ordinario qualora si riferiscano ad attività annuali oppure carattere straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento “una Tantum” e possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative” che rientrando negli ambiti e settori di intervento di cui al precedente art. 4:

a) non siano in contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale;

b) evidenzino la significatività espressa dall’iniziativa a beneficio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di Quarto D’Altino e del suo territorio;

c) non abbiano scopo di lucro;

d) siano realizzate nel territorio del Comune di Quarto d’Altino o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

2. In deroga al comma 1 lettera c), l’Amministrazione comunale può concedere i benefici economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il prestigio del Comune di Quarto D’Altino e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore del Comune e l’unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all’Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i benefici per l’Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ART. 7 -RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O BENEFICI ECONOMICI

1. le richieste di concessione e di contributi e/o benefici economici dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica (disponibile direttamente nel sito del Comune).

La richiesta di contributo ordinario per le attività ed iniziative a carattere ripetitivo devono essere presentate almeno 60 gg. prima dello svolgimento delle stesse, corredate dalla prevista documentazione. Le richieste di contributo straordinario per eventuali attività di carattere non ripetitivo devono essere presentate, corredate dalla prevista documentazione, almeno 30 gg. prima dello svolgimento delle stesse.

2. La valutazione della richiesta di contributi e/o benefici economici è effettuata solo in presenza della documentazione completa indicata nel modulo. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Il contributo e/o il beneficio economico è concesso con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
4. Il contributo, valutate le disponibilità di bilancio, non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e **non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese** suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 500 euro.
In caso di contributo concesso per attività annuali/a carattere ordinario può essere concesso un acconto fino al 50% del contributo ammesso; il saldo verrà liquidato su presentazione del consuntivo.
5. Nel caso di concessione di contributo e di benefici economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART.8 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Il Comune può concedere contributi in conto capitale per concorrere al finanziamento di interventi di costruzione, ampliamento, restauro, manutenzione straordinaria di strutture destinate all'uso della collettività.

Valutate le disponibilità di bilancio, l'entità del contributo sarà determinato dalla Giunta Comunale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile anche in relazione della natura dell'intervento. Per accedere al contributo dovrà essere presentata apposita istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, corredata da apposita documentazione redatta in conformità della normativa vigente (antincendio, lavori pubblici e paesaggistica) corredata dai seguenti documenti:

- progetto dei lavori contenente oltre agli elaborati grafici anche la rilevazione del computo metrico ed il quadro finale della spesa;
- autorizzazione o concessione edilizia, se richiesta dalla normativa vigente;
- ogni eventuale documentazione richiesta per particolari lavori;
- altre certificazioni attestanti il rispetto delle varie normative vigenti in materia di sicurezza per l'impiantistica.

I progetti presentati dovranno osservare le normative di sicurezza inerenti.

Qualora gli interventi siano effettuati su beni di proprietà dell'Ente, dovrà essere stipulata apposita convenzione che ne preveda l'acquisizione a titolo gratuito al Comune stesso al termine del periodo di uso concordato da parte del soggetto beneficiario e l'entità del contributo sarà determinata dalla Giunta Comunale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile.

Il contributo sarà erogato al termine dei lavori previo accertamento, nelle forme di legge, da parte del Servizio competente della regolare esecuzione degli stessi.

Dalla spesa ammissibile a contributo vengono escluse le spese tecniche.

Per l'erogazione del contributo dovrà essere presentato apposito rendiconto da parte del beneficiario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento l'esibizione dei documenti originali giustificativi ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 9 -OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale ed amministrativo, in relazione a uno qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto della contribuzione.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi e/o benefici economici non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10 -PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari, dei contributi e/o dei benefici economici di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il contributo del Comune di Quarto D’Altino”.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Quarto d’Altino per la preventiva visione e approvazione.

ART. 11 -RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell’iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa ed in particolare:

a) in caso di beneficio economico, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività:

aa) rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

ab) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell’avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, tranne che in caso di comprovati motivi, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Responsabile competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza alla Giunta Comunale.

b) in caso di contributo, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività:

ba) relazione illustrativa dell’attività svolta;

bb) rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili (fiscalmente validi) e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo corredato dall’elenco della documentazione contabile in possesso del soggetto beneficiario.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato, tranne che in caso di comprovati motivi, comporta la decadenza dal contributo e l’esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per l’anno successivo. E’ fatto obbligo al Responsabile competente di comunicare detta circostanza alla Giunta Comunale.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determina di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 4 e 5. In caso di realizzazione parziale dell’iniziativa, il contributo è liquidato in

proporzione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

3. Qualora il Comune di Quarto d'Altino risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 12 -CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

ART. 13 -ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile competente per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 14 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito ai sensi del D.P.R. 118 del 07.04.2000 l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
L'Amministrazione comunale, sempre nel rispetto del citato D.P.R, provvede a cura del Servizio competente all'aggiornamento annuale dell'Albo dei beneficiari, entro il 31 marzo, e alla sua pubblicazione entro la fine di aprile.
2. I contributi sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente Regolamento.
3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici e accessibili anche per via telematica con l'inserimento sul sito istituzionale comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 15 -NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la concessione di contributi" approvato con delibera consiliare n° 64/91, viene comunque fatta salva la validità delle convenzioni in essere in cui viene richiamata la sua applicazione fino alla scadenza delle convenzioni stesse e i contributi già concessi e non liquidati purchè non in contrasto con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Quarto d'Altino.